



Delibera della Giunta Regionale n. 519 del 25/11/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

PROROGA DELLA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI INTEGRATIVI REGIONALI AI PROPRIETARI DI ANIMALI DELLA SPECIE BUFALINA ABBATTUTI PERCHE' RICONOSCIUTI INFETTI DA UNA MALATTIA PER LA QUALE SUSSISTE L'OBBLIGO DI ABBATTIMENTO - LEGGE REGIONALE N. 3/2015.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge regionale n° 3 del 7 febbraio 2005 prevede all'articolo 1, comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale fino al raggiungimento del valore di mercato, da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussiste l'obbligo di abbattimento, subordinandone l'erogazione alla adozione di una decisione positiva da parte della Commissione;
- b. che a seguito di apposita richiesta presentata dalla Regione Campania, ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 che definisce le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, la Commissione Europea in data 5 giugno 2009 ha pubblicato sulla GUCE l'avvenuta approvazione dell'aiuto di Stato, identificato con n° XA72/09, concernente gli *"indennizzi integrativi regionali per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica"*, la cui base normativa è rappresentata dalla delibera di G.R. 1497 del 29 settembre 2006 e s.m. e i. con scadenza il 31 dicembre 2012;
- c. che con delibera di G.R. n. 415 del 9 agosto 2012 è stata prorogata la vigenza del predetto aiuto di Stato al 30 giugno 2014, con il regime SA 35681;
- d. che la Commissione Europea con nota n. D (2014) - 3960520 del 02/12/2014 comunicava alla rappresentanza permanente italiana che i regimi di aiuto esentati di notificazione, ivi compreso il regime SA 35681, rimanevano esonerati fino al 31 dicembre 2014 e che a partire dalla suddetta data sarebbero entrate in vigore le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- e. che il citato Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede all'art. 26 che gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal citato articolo 26;
- f. che con delibera di GR n. 314 dell'8/8/2014 *"Tutela della bufala Mediterranea Legge Regionale 3/2005 - Richiesta Aiuto di Stato"* si provvedeva a formalizzare la base giuridica per la notifica di un nuovo aiuto ai sensi regolamento (UE) n. 702/2014 dando continuità agli effetti del precedente aiuto SA 35681;
- g. che l'Unione Europea non sollevava obiezioni riguardo al regime di aiuto ai sensi del Reg. Ce 702/2014, con decorrenza 1° gennaio 2016 e scadenza il 31/12/2016;
- h. che con delibera di G.R. n° 626 del 15 novembre 2016 si è provvedeva a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla L.R. n° 3/2005;
- i. che la Commissione europea in base alla nuova richiesta ha registrato il nuovo aiuto 47272/2017AX, con scadenza 31 dicembre 2018;
- j. che con delibera di G.R. n° 768 del 20 novembre 2018 si è provveduto ad approvare il "Piano straordinario 2019 – 2020 per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea in Regione Campania" e a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla L.R. n° 3/2005;
- k. che la Commissione europea in base alla nuova richiesta ha registrato il nuovo aiuto SA.52784 (2018/XA), ai sensi regolamento (UE) n. 702/2014, ed ha prorogato fino al 31/12/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla Legge regionale 3/2005;
- l. che con delibera di G.R. n° 207 del 20 maggio 2019 è stato approvato il piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la regione Campania;
- m. che con delibera di G.R. n° 147 del 24/03/2020 si è provveduto ad integrare la base giuridica dell'Aiuto di Stato SA.52784 (2018XA), attivato con la delibera di GR n° 768/2018, modificando la copertura finanziaria dai complessivi € 9.5 milioni a € 35 milioni, ripartiti in € 20 milioni per l'anno 2019 e € 15 milioni per l'anno 2020;
- n. che la Commissione europea in base alla nuova richiesta ha registrato il nuovo aiuto XA.SA.56971, ai sensi regolamento (UE) n. 702/2014, che ha integrato l'Aiuto di Stato SA.52784 (2018XA) prorogato fino al 31/12/2020.

PREMESSO, altresì, che:

- a. con la DGRC n° 207/2019, sono state messe in atto misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi bufalina in alcune zone della regione Campania che hanno previsto l'intensificarsi dei controlli e, conseguente, l'incremento degli abbattimenti dei bufali infetti e della relativa corresponsione dell'indennizzo integrativo regionale.

CONSIDERATO

- a. che le predette misure straordinarie, messe in atto con la DGRC n° 207/2019, rivelandosi maggiormente efficaci anche nell'identificazione delle aziende infette hanno determinato un aumento della prevalenza sia della Tubercolosi che della Brucellosi;
- b. che nel corso della prosecuzione delle attività di controllo si prevedono ulteriori positività ai test di screening anche oltre il 31 dicembre 2020 termine dell'aiuto di Stato, con conseguente abbattimento dei bufali infetti e corresponsione dell'indennizzo integrativo;
- c. che la Commissione ha anticipato che il nuovo regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo prevedrà un meccanismo per cui i regimi, una volta approvata la proroga, si considerano "riesentati" fino al 31.12.2022 senza l'invio di nuove schede in SANI;
- d. che il regime di aiuto XA.SA.56971 in scadenza al 31.12.2020, nelle more della proroga al 31.12.2022, continua a godere dell'esenzione fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 51, par. 4, del nuovo regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo;
- e. che la D.G.R.C. n.147/2020, base giuridica dell'aiuto XA.SA.56971, è in scadenza al 31.12.2020.

RITENUTO

- a. che bisogna sin da ora prorogare il regime fino al 30.6.2021, modificando opportunamente la pertinente base giuridica di cui alla DGRC n. 147/2020;
- b. necessario programmare nel periodo di vigenza del regime in esenzione previsto dalla L.R. n. 3/2015 la copertura finanziaria per ulteriori € 10.000.000 (euro dieci milioni) da imputare alla missione 13 programma 1 titolo 1 del rispettivo esercizio finanziario.

VISTI

- a. il DPR 8 febbraio 1954 n. 320 ad oggetto Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.;
- b. i Decreti del Ministero della Sanità nn. 592/95, 651/94 e 358/96 e s.m.i. concernenti i piani nazionali di eradicazione dalla tubercolosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina e bufalina e dalla leucosi enzootica bovina e bufalina;
- c. l'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 e s.m.i.;
- d. la DGRC n. 207/2019 ad oggetto: "Piano straordinario 2019 – 2020 per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea in Regione Campania".

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime.

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di prorogare fino al 30.06.2021, a decorrenza dal 01.01.2021, la concessione degli indennizzi integrativi regionali, previsti dalla Legge Regionale n. 3/2015, da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussiste l'obbligo di abbattimento;
2. di modificare la base giuridica dell'Aiuto di Stato XA.SA.56971, in scadenza il 31.12.2020, attivato con la delibera di GR n° 147/2020 e prorogato fino al 30.06.2021, ai sensi dell'articolo 51, par. 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

3. di programmare nel periodo di vigenza del regime in esenzione previsto dalla L.R. n. 3/2015 la copertura finanziaria per complessivi € 10.000.000 (euro dieci milioni), da imputare alla missione 13 programma 1 titolo 1 del rispettivo esercizio finanziario;
4. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e al bollettino ufficiale per la pubblicazione.